



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la Direttiva 2003/55/CE;

VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente agli elenchi dei progetti di interesse comune;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO l’art. 6, co. 9-bis del citato D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, da ultimo modificato dal D.L. 29 maggio 2023, n. 57, che prevede che “L’ autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante *“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 7;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le *“Nuove norme tecniche per le costruzioni”* e il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l’*“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”*;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;

VISTO il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante *“Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

CONSIDERATO che il “*Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48”) DP 75 bar*” fa parte della cosiddetta “*Linea Adriatica*”, che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l’aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la “*Linea Adriatica*” è inserita nell’elenco del “*Project of Common Interest*” (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un’infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall’Algeria e dall’Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della “*Linea Adriatica*”, è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l’intervento in questione rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che l’opera in progetto, a seguito di istanza presentata da Snam Rete Gas in data 31 gennaio 2005 è stata sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale conclusa con il rilascio da parte dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con l’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Decreto favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, n. 256 del 16 maggio 2011;

VISTO l’art 4. del D.lgs. 4/2008 recante “*Disposizioni transitorie e finali*” , il quale dispone che “*ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l’avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento*”;

CONSIDERATO che in ottemperanza alla prescrizione n. 36 del Decreto di compatibilità ambientale sopra citato, Snam Rete Gas, in data 4 luglio 2012, ha sottoposto, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006, una variante progettuale rispetto al tracciato originario a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e s.m.i., conclusa con Determina del 29 ottobre 2013 di esclusione della citata variante dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’ulteriore provvedimento di non applicabilità dell’art. 20 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (all’epoca vigente) prot. DVA-2015-0005880 del 3 marzo 2015 relativo a 10 ottimizzazioni consistenti in minime modifiche di tracciato apportate al progetto da Snam rete Gas successivamente all’emanazione del decreto VIA DVA-DEC-2011-256 del 16.05.2011 ed alla determina di non assoggettabilità a VIA DVA-2013-0024665 del 29.10.2013.

VISTA l’istanza prot. n. 187 del 16 maggio 2014 con la quale la società Snam Rete Gas ha chiesto all’allora Ministero dello sviluppo economico (al tempo competente) il rilascio dell’autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio dell'opera in oggetto, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"), come modificato ed integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 per quanto concerne le infrastrutture lineari energetiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990 all'epoca vigente, l'allora Ministero dello sviluppo economico, con nota n.9944 del 22 maggio 2014, ha avviato il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO che il progetto, per una lunghezza di circa 115 km, interessa la Regione Marche, in Provincia di Pesaro Urbino, nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace; la Regione Umbria, in Provincia di Perugia, nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello, nonché la Regione Toscana, in Provincia di Arezzo, nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino;

CONSIDERATO inoltre che, a seguito dell'avvio del procedimento, sono pervenute all'Amministrazione competente alcune osservazioni dei soggetti interessati che sono state trasmesse alla Società proponente con note prot. n. 14839 del 29 luglio 2014, prot.15857 e prot.n. 15859 del 21 agosto 2014, nonché prot.16606 del 4 settembre 2014

VISTA la nota del 13 giugno 2022 con la quale la Società proponente ha confermato l'interesse alla realizzazione dell'opera e la strategicità del progetto;

VISTE le successive note del 23 dicembre 2022 (prot. n. 2361 e n. 2362) e 6 aprile 2023 con le quali la stessa ha trasmesso a questo Dicastero le proprie controdeduzioni alle succitate osservazioni, la documentazione progettuale aggiornata, nonché l'elenco delle particelle interessate e le planimetrie aggiornate, al fine di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento e di proseguire l'iter procedimentale già avviato;

CONSIDERATO che con nota del 6 aprile 2023 Snam Rete Gas ha trasmesso una relazione tecnica integrativa confermando che:

- le aree interferite, in merito alla tutela paesaggistica ed al vincolo idrogeologico, sono invariate rispetto a quelle verificate nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, con la precisazione che possano essersi verificati dei meri aggiornamenti di delimitazione delle aree tutelate con perimetrazioni più dettagliate. A tale scopo sono state presentate, unitamente all'aggiornamento trasmesso con la citata nota prot. n. 2361 del 23 dicembre 2022, anche la relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2004 e la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione attinente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- il tracciato di progetto, trasmesso con istanza prot. n. 2361 del 23 dicembre 2022, risulta sovrapponibile con quello oggetto del citato Decreto V.I.A. del 16 maggio 2011 e del successivo provvedimento di esclusione dalla V.I.A. del 29 ottobre 2013 per le varianti di tracciato nei comuni di Gubbio e Gualdo Tadino, prescritta nello stesso Decreto V.I.A., nonché dell'ulteriore provvedimento di non applicabilità

dell'art. 20 lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (all'epoca vigente), prot. DVA-2015-0005880 del 3 marzo 2015, relativo alle ottimizzazioni al progetto apportate successivamente all'emanazione del decreto VIA sopra citato;

- in merito all'analisi comparativa dei vincoli ambientali, le aree individuate sono invariate rispetto a quelle considerate nei procedimenti di V.I.A. sopra richiamati, pur se con una maggiore definizione dei confini delle perimetrazioni, disponendo oggi di modelli vettoriali di dati;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 90646 del 5 giugno 2023 questo Ministero, ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. vigenti alla data di presentazione dell'istanza (maggio 2014), applicabile *ratione temporis*, ha riavviato il procedimento autorizzativo dell'opera in progetto e convocato per il giorno 12 settembre 2023 la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria per l'autorizzazione dell'opera in progetto, invitando le amministrazioni e gli enti competenti a pronunciarsi rilasciare i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che per quanto concerne l'attività connessa all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i., questo Ministero, con nota prot.n. 90717 del 5 giugno 2023, ha proceduto ad inviare ai Comuni interessati, affinché venisse pubblicata all'Albo Pretorio, copia dell'avviso di avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in esame, ai sensi dell'art. 52- quinquies del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., chiedendo che la pubblicazione di quanto sopra fosse protratta per venti giorni consecutivi a decorrere dalla data del 14 giugno 2023 e invitando la società Snam Rete Gas a procedere al ritiro degli atti con la relata di pubblicazione e alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet delle Regioni Marche, Toscana ed Umbria e su quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale;

CONSIDERATO che a seguito di suddetta nota la società proponente, con nota prot.n. ENGCOS/CENOR/1016/RUB del 20 luglio 2023, ha trasmesso le relate di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico presso l'albo pretorio comunale di: Comune di Foligno (PG), Comune di Nocera Umbra (PG), Comune di Gualdo Tadino (PG), Comune di Gubbio (PG); Comune di Pietralunga (PG); Comune di Città di Castello (PG); Comune di Apecchio (PU); Comune di Borgo Pace (PU); Comune di Mercatello sul Metauro (PU); Comune di Badia Tedalda (AR) e Comune di Sestino (AR). Ha inoltre trasmesso copia delle pubblicazioni sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: "Milano Finanza", "Il Messaggero" (locale – ediz. Umbria – prov. Perugia), "Corriere Adriatico" (locale – ediz. Pesaro Urbino), "La Nazione" (locale – ediz. Arezzo) ed ha altresì dato evidenza della pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet delle Regioni Marche, Toscana ed Umbria;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria del 12 settembre 2023, trasmesso a tutti gli enti invitati a partecipare ai lavori con la nota prot. n. 190821 del 22 novembre 2023;

CONSIDERATO che, con la sopracitata nota, questo Ministero ha altresì convocato la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto per il giorno 30 novembre 2023, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 52-quinquies, comma 2, nonché degli articoli 14 e 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. vigenti alla data di presentazione dell'istanza (maggio 2014);

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria del 30 novembre 2023, trasmesso da questo Ministero a tutti i soggetti invitati con nota prot. n.199183 del 5 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, come riportati nell'elenco sintetico allegato al resoconto verbale delle sedute ai sensi dell'art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001 e s.m.i, con il solo parere non favorevole del Comune di Apecchio;

PRESO ATTO altresì che, alla luce delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i propri rappresentanti, acquisito altresì ai sensi dell'art. art. 14 ter comma 7 della l. 241/1990 (vigente alla data di presentazione della domanda) l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, la conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2023 ha approvato il progetto "Metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 DP 75 bar" con le prescrizioni apposte dagli enti e dalle amministrazioni che si sono pronunciate sul progetto medesimo;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1163 del 9 ottobre 2023 con cui la Regione Toscana, ha espresso assenso al rilascio dell'Intesa per la realizzazione dell'opera *de qua*, nel rispetto di prescrizioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.1932 del 12 dicembre 2023 con cui la Regione Marche ha espresso assenso al rilascio dell'Intesa per la realizzazione dell'opera *de qua*, nel rispetto di prescrizioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1269 del 6 dicembre 2023 con cui la Regione Umbria ha espresso assenso al rilascio dell'Intesa per la realizzazione dell'opera *de qua*, nel rispetto di prescrizioni;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTA l'istanza prot. n. 6563 del 15 gennaio 2024 (prot. ENGCOS/CENOR/36 del 11 gennaio 2024), con la quale la società Snam Rete Gas ha chiesto a questo Ministero di rilasciare, ai sensi degli artt. 6, co. 9-bis e 52-quinquies, co. 2.1 del D.P.R. n. 327/2001, delega in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 - anche avvalendosi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie all'esercizio dei poteri espropriativi delegati - e per l'emissione e la sottoscrizione di tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione ed esercizio dell'Opera;

RITENUTO di accogliere l'istanza alla luce delle ragioni di urgenza dell'avvio dei lavori, rappresentate dalla Società proponente nella suddetta nota e correlate alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema di trasporto di gas naturale del Paese.

DECRETA

Articolo 1

È approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., dell'opera denominata *Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar*”, nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, in Provincia di Pesaro Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello, in Provincia di Perugia, nonché nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino in Provincia di Arezzo, con le prescrizioni di cui in premessa. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nella documentazione allegata alla citata istanza prot. n. 187 del 16 maggio 2014.

Articolo 2

La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa Barbara 7, (partita IVA n° 10238291008) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei Comuni indicati nell'articolo 1, in conformità al progetto approvato, , fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.

Articolo 3

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

Articolo 5

Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa e costituisce titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale n. 256 del 16 maggio 2011 e nel successivo provvedimento di esclusione dalla V.I.A. del 29 ottobre 2013, nonché ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza.

Articolo 7

I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro tre anni dalla data di emanazione del presente decreto e concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.

Articolo 8

Ai sensi degli artt. 6, comma 9 bis, e 52-quinquies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Snam rete gas S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera.

Articolo 9

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 10

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Marilena Barbaro)